

Savigliano, 01/12/2022

Prot. n. 19/2022

## CONGEDO OBBLIGATORIO DEL PADRE LAVORATORE

Il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, D.Lgs 151/2001, prevede all'art. 27-bis **un congedo obbligatorio per il padre lavoratore** correlato alla nascita di un figlio.

### BENEFICIARI DEL CONGEDO

Fruiscono obbligatoriamente del congedo i **lavoratori dipendenti** del settore privato e pubblico, **in occasione della nascita di un figlio, o dell'ingresso in famiglia di un minore** (per adozione o affidamento). Il congedo è fruibile anche in caso di morte perinatale del figlio.

### DURATA DEL CONGEDO E MODALITA' DI FRUIZIONE

Il congedo di paternità ha durata di **dieci giorni lavorativi** (elevati a 20 giorni in caso di parto plurimo), fruibili, anche non consecutivamente, a partire **dai due mesi prima della data presunta del parto ed entro i cinque successivi** alla data del parto.

Il lavoratore per fruire del congedo deve presentare **richiesta al proprio datore di lavoro**, in forma scritta oppure, ove presente, mediante sistema informativo aziendale per la gestione delle assenze, con un **anticipo non minore di cinque giorni**, salvo che la contrattazione collettiva non preveda condizioni di migliore favore.

### INDENNITA' GIORNALIERA DURANTE IL CONGEDO

Durante il congedo è riconosciuta al lavoratore **un'indennità giornaliera a carico INPS pari al 100% della retribuzione** media giornaliera, anticipata in busta paga dal datore di lavoro.

### TUTELE DEL PADRE LAVORATORE

Durante il periodo di fruizione del congedo e sino al compimento di un anno di età del bambino vige il **divieto di licenziamento del padre lavoratore**, salvo i casi di licenziamento per giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, scadenza del termine contrattuale e mancato superamento del periodo di prova.

Nel medesimo periodo, **le dimissioni del lavoratore padre** che abbia fruito del congedo di paternità possono essere presentate **senza obbligo di preavviso**, devono essere **convalidate dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro** e danno accesso alla Naspi.

### SANZIONI

Il datore di lavoro che rifiuti, opponga o ostacoli la fruizione del congedo da parte del lavoratore è punito con la **sanzione amministrativa da euro 516 a euro 2.582**.